

Protocollo

in materia di incarichi ai Servizi Sociali presso il Tribunale Civile di Rimini tra Tribunale di Rimini, Ordine degli Avvocati di Rimini, Servizi Sociali territoriali, Provincia di Rimini e Associazioni Forensi

INDICE

art. 1) ambito di applicazione

art. 2) quadro normativo di riferimento

art. 3) le figure professionali coinvolte

art. 4) incarico ai servizi sociali e le tipologie di mandato

art. 5) trasmissione degli atti ai servizi sociali

art. 6) l'invio delle relazioni alle parti

art. 7) il divieto di inviare atti, comunicazioni e missive ai servizi sociali *extra processum*

art. 8) la partecipazione dell'avvocato nelle ipotesi di incarico ai servizi sociali

art. 9) ruolo della Provincia

art. 10) intenti

art. 11) verifiche

Protocollo tra Magistrati di Rimini, Cancellieri del Tribunale di Rimini,
Avvocati e Servizi Sociali territoriali

AMBITO DI APPLICAZIONE

(art. 1)

Il presente Protocollo, promosso dalla Provincia di Rimini, si applica a tutti i procedimenti in materia di disciplina dell'affidamento di prole minorenni nei quali l'Autorità giudiziaria ordinaria del circondario di Rimini conferisca incarico ai Servizi Sociali.

Lo scopo del presente Protocollo è quello di offrire agli operatori ed esperti, chiamati ad occuparsi del nucleo familiare nei casi di frattura del rapporto di coppia, linee guida di carattere concettuale e metodologico, affinché sia garantita la tutela psicofisica dei soggetti coinvolti ed il loro benessere.

Tali riferimenti hanno altresì lo scopo di agevolare il lavoro di approccio, trattazione, valutazione e scelta di provvedimenti idonei nell'ottica di tutelare i diritti dei minorenni riconosciuti dalla legge.

Dal confronto tra le varie professionalità che si misurano quotidianamente con il conflitto familiare (magistrati, operatori socio-sanitari, avvocati, ecc.), sia pure da diverse prospettive, è emersa l'esigenza comune di individuare strumenti condivisi per dare ai soggetti coinvolti risposte o soluzioni che consentano di superare la fase del conflitto e raggiungere un nuovo equilibrio di vita.

Scopo del protocollo è quindi promuovere buone prassi, fattiva collaborazione, iter proficui, percorsi virtuosi e regole condivise, nel rispetto di competenze, spazi, e ruoli istituzionali di intervento chiari e definiti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

(art. 2)

La legislazione nazionale ed internazionale si è evoluta nel senso del pieno riconoscimento del diritto dei componenti del nucleo familiare.

Le normative e le leggi di riferimento del presente Protocollo sono principalmente le seguenti:

- Convenzione Internazionale di New York del 1989 (ratificata in Italia con L. 176/1991) e Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata in Italia con L. 77/2003)

- art. 111 Cost. sul giusto processo e, quindi, del necessario contraddittorio fra le parti dinanzi ad un giudice che sia terzo ed imparziale anche nei processi civili
- artt. 29, 30, 31 Cost., che riguardano i principi ispiratori della legislazione familiare
- Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) e successive modifiche
- Codice di Procedura Civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443) e successive modifiche
- L. 898/1970, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e succ. modifiche (L. 436/1978 e L. 74/1987)
- L. 405/1975, sull'istituzione dei consultori familiari, che prevede la collaborazione con gli Organi giudiziari nei riguardi della famiglia e della problematica minorile
- D.P.R. 616/1977, trasferimento di competenze relative ai minorenni dallo Stato alle Regioni
- L. 4 marzo 1983 n. 184 disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
- L. Quadro 328/2000, realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali
- D.P.C.M. 29.11.2001, istituzione dell'area di integrazione socio-sanitaria e L.E.A.
- L. R. 20/2005, sul sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
- L. 54/2006, legge sull'affidamento condiviso
- L. 219/2012 disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
- D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
- Codice Deontologico Forense
- Codice Deontologico Assistenti Sociali
- Codice Deontologico Psicologi.

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

(art. 3)

Questo Protocollo si rivolge ai Magistrati e ai Cancellieri del Tribunale di Rimini, agli Avvocati nonché ai Servizi Tutela Minori del territorio della provincia di Rimini.

I soggetti di cui sopra si impegnano a rispettare le linee guida contenute nel presente Protocollo.

Il Giudice si impegna a garantire un procedimento che tuteli i diritti dei minori nell'ambito della famiglia con riguardo alle capacità affettive, educative e relazionali di tutti i soggetti coinvolti, con formule rispettose del diritto alla difesa e al contraddittorio.

Gli Avvocati garantiranno il rispetto delle linee del presente Protocollo, informando i propri assistiti dei loro diritti ed obblighi, favorendo, in collaborazione con le altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise, nel rispetto del mandato difensivo.

Gli Operatori dei Servizi Sociali, in ossequio alla normativa vigente, nell'ambito della loro attività professionale nonché del mandato giudiziario ricevuto, forniranno il necessario supporto alla realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo.

Si ritiene che la conoscenza reciproca delle specificità professionali dei contesti organizzativi e delle rispettive norme deontologiche, non possa che favorire un miglior esito rispetto agli obiettivi ed alle finalità del presente Protocollo.

INCARICO AI SERVIZI SOCIALI E LE TIPOLOGIE DI MANDATO

(art. 4)

Il Giudice, allorché lo ritenga necessario, assegna un mandato ai Servizi Sociali territoriali.

Tali incarichi potranno avere ad oggetto:

- a) ricognizione ed indagine conoscitiva condotta prima dell'udienza presidenziale, che giunga a fornire elementi sulla situazione familiare
- b) indagine psico-sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare
- c) indagine psico-sociale con intervento di regolazione dei rapporti in ambito familiare.

All'atto del conferimento del mandato il Giudice assegnerà ai Servizi Sociali un termine congruo, ma comunque non inferiore a tre mesi, per espletare l'incarico.

Tale incarico sarà ritenuto cessato secondo le indicazioni del mandato e, comunque, in ogni caso con la pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.

L'incarico potrà proseguire solo ove il provvedimento contenga una *prorogatio*, per l'espletamento della quale i Servizi Sociali agiranno secondo le indicazioni del Giudice.

Il Giudice che ha conferito l'incarico si impegna a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali il provvedimento che definisce il giudizio, così come ogni altra comunicazione che inerisce il mandato e la sua eventuale *prorogatio*.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AI SERVIZI SOCIALI

(art. 5)

Il presente protocollo prevede che in ogni procedimento relativo ai minorenni per il quale sia opportuno conferire un incarico ai Servizi Sociali, il giudice, nel contraddittorio delle parti, indichi gli atti e i documenti facenti parte del fascicolo di causa che debbano essere inviati ai Servizi Sociali, al fine di consentire una valutazione più completa, approfondita, esaustiva e partecipata dei casi trattati.

L'INVIO DELLE RELAZIONI ALLE PARTI

(art. 6)

I Servizi Sociali, a tal fine espressamente autorizzati dal Giudice al momento del conferimento dell'incarico, invieranno contestualmente al Tribunale e agli Avvocati delle parti costituite, via fax o via posta elettronica, tutte le relazioni redatte a seguito del mandato ricevuto.

Il deposito dei predetti elaborati dovrà avvenire di regola dieci giorni prima della data fissata per l'udienza successiva.

Qualora non sia possibile rispettare detto termine, il Giudice valuterà l'opportunità di differire d'ufficio l'udienza.

IL DIVIETO DI INVIARE ATTI, COMUNICAZIONI E MISSIVE AI SERVIZI SOCIALI *EXTRA PROCESSUM*

(art. 7)

È fatto divieto assoluto alle parti di inviare memorie, comunicazioni o missive, acquisite o meno al fascicolo processuale, agli operatori incaricati dai Servizi Sociali, se non autorizzate dal Giudice.

I Servizi Sociali, pertanto, non dovranno tenere in alcun conto tali eventuali scritti, frutto di produzione non autorizzata, ai fini dell'incarico processuale e della propria valutazione.

LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO NELLE IPOTESI DI INCARICO AI SERVIZI SOCIALI

(art. 8)

Al fine di favorire il fattivo espletamento dei reciproci incarichi, si conviene che il difensore o un suo sostituto munito di delega, possa partecipare unitamente all'assistito alla prima convocazione di svolgimento del mandato nell'ottica di perseguire, insieme ai Servizi, l'interesse del minore pur mantenendo fede al mandato difensivo ricevuto.

A tal fine i Servizi stessi, allorquando inviteranno il genitore del minore al primo colloquio, lo informeranno che in tale sede potrà essere accompagnato dal legale.

Potrà essere concordata la partecipazione del legale anche nelle fasi intermedie e finali dell'*espletando* mandato.

RUOLO DELLA PROVINCIA

(art. 9)

La Provincia di Rimini, quale soggetto promotore del Protocollo, svolgerà un ruolo attivo mediante la raccolta e il monitoraggio dei dati sulla sua applicazione e ne curerà la divulgazione nelle sedi competenti a livello regionale, quale buona prassi nell'ambito dell'organizzazione dei servizi per la tutela dei minori.

INTENTI

(art. 10)

Le parti si adopereranno a sostenere iniziative istituzionali al fine di diffondere le soluzioni adottate con il presente Protocollo, anche in altri ambiti pubblici.

Si auspica la realizzazione di altri progetti strategici che potranno essere inseriti e definiti in successivi atti integrativi del presente Protocollo.

VERIFICHE

(art. 11)

Il presente protocollo non ha scadenza e verrà applicato dal momento della sottoscrizione degli Enti promotori, e vale a dire la Provincia di Rimini, il Tribunale di Rimini, l'Ordine degli Avvocati di Rimini, i Servizi Sociali territoriali e le Associazioni.

I soggetti promotori si impegnano ad individuare in tempi brevi indicatori di processo e di esito che consentano il monitoraggio del Protocollo secondo un metodo prestabilito.

Si impegnano a procedere a periodiche verifiche di attualità ed efficacia del presente Protocollo, con incontri operativi di confronto da tenersi annualmente, salvo urgenze.

Eventuali integrazioni o modifiche verranno comunque decise e deliberate formalmente dai soggetti sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto

SOGGETTI FIRMATARI	LEGALE RAPPRESENTANTE NOME E COGNOME	FIRMA
Tribunale di Rimini		
Ordine degli Avvocati		
Azienda Usl di Rimini		
Provincia di Rimini		
Osservatorio Matrimonialisti Riminesi		
Camere Civili Rimini		
Avvocati solidali		

SOGGETTI FIRMATARI	LEGALE RAPPRESENTANTE NOME E COGNOME	FIRMA